

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria che l'Amministrazione regionale attua ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

2. Gli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria si prefiggono di favorire il processo di concentrazione delle imprese agricole, l'aumento della loro superficie media ed il ricambio generazionale in agricoltura.

3. Per conseguire tali obiettivi, si prevede la concessione di aiuti per l'acquisto di terreni purché tale acquisto non comporti incrementi di produzione di prodotti per cui non esistono normali sbocchi di mercato, conformemente a quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale adottato dall'Amministrazione regionale ed approvato dalla Commissione europea.

Art. 2
(Requisiti per l'accesso)

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributi in conto interessi a fronte di un mutuo contratto con una banca.

2. Sono beneficiari degli aiuti le aziende agricole, singole ed associate, i cui imprenditori siano in possesso di adeguate conoscenze professionali e che dimostrino redditività e rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. I requisiti per l'accesso ai benefici, nonché i volumi massimi e minimi ammissibili all'aiuto, sono valutati sulla base degli stessi criteri adottati dall'Amministrazione regionale nel quadro degli investimenti nelle aziende agricole effettuati a norma del Regolamento 1257/1999.

Art. 3
(Ammissibilità della spesa)

1. Sono ammissibili, nel limite dell'importo ritenuto congruo ai sensi del comma 3, le spese relative agli acquisti perfezionati dopo la presentazione della domanda e comunque nei limiti dell'importo richiesto.

2. Sono altresì ammissibili le spese aventi per oggetto i fabbricati esistenti sul terreno purché non abbiano uso abitativo e a condizione che il loro valore non ecceda quello del terreno.

3. La congruità della spesa viene valutata dal Direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale si svolge l'istruttoria.

Art. 4

(Determinazione del livello dell'aiuto)

1. Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di riferimento è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea.

2. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti per la misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di Sviluppo Rurale di cui al decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo in conto interessi è corrisposto in semestralità costanti e posticipate per una durata minima di dieci anni e massima di 15 anni.

4. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio ovvero dal 1° luglio successivo alla data dell'erogazione del mutuo.

Art. 5

(Obblighi del beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario, per la durata di cinque anni, ha l'obbligo di mantenere la destinazione, la proprietà ed il possesso dei terreni oggetto dell'aiuto, nonché di quelli preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda relativa all'acquisto.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo imputabile a cause di forza maggiore non comporta la decadenza dall'aiuto. In tal caso la corresponsione del contributo in conto interessi cessa a decorrere dalla prima semestralità successiva al mancato rispetto dell'obbligo medesimo.

3. Il mancato rispetto dello stesso obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, si considerano cause di forza maggiore:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) la vendita forzata a seguito di procedimento esecutivo da parte dell'autorità giudiziaria.

5. L'estinzione anticipata del mutuo comporta la cessazione della corresponsione del contributo in conto interessi a decorrere dalla prima semestralità successiva alla data di estinzione.

6. La vendita ovvero il cambio di destinazione ovvero la perdita del possesso del fondo prima dello scadere del contratto di mutuo, ma comunque successiva al termine del vincolo di destinazione, comportano la cessazione del contributo a partire dalla prima semestralità successiva al cambio di destinazione, alla vendita o alla concessione in godimento del terreno.

7. E' ammesso l'accollo del mutuo agevolato in caso di subentro nella conduzione dell'azienda agricola purché il subentrante dimostri di possedere i requisiti per l'accesso all'aiuto di cui al precedente articolo 2.

Art. 6

(Competenze degli uffici preposti all'istruttoria)

1. Compete agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura:

- a) l'acquisizione delle domande;
- b) l'effettuazione dell'istruttoria;
- c) l'emissione del documento autorizzativo alla definizione dell'operazione di finanziamento dell'acquisto dei terreni e la sua trasmissione alle banche finanziatrici;
- d) la trasmissione delle domande debitamente istruite alla Direzione regionale dell'agricoltura per il seguito di competenza;
- e) l'attuazione dei controlli in loco.

2. Compete alla Direzione regionale dell'agricoltura:

- a) la formulazione delle graduatorie regionali delle domande;
- b) l'emanazione dei decreti di impegno e di liquidazione del concorso negli interessi a fronte delle rendicontazioni formalizzate dalle banche finanziatrici;
- c) il mantenimento dei rapporti con le banche finanziatrici.

Art. 7

(Modalità di presentazione delle domande di aiuto)

1. Le domande di aiuto devono essere presentate in originale e due copie all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia in cui viene eseguito l'acquisto.

2. Le domande contengono l'indicazione di tutti i dati del richiedente e di quelli aziendali necessari all'istruttoria.

3. Alle domande devono essere allegati:

- a) preliminare di compravendita registrato o offerta registrata del proprietario del terreno agricolo di essere disposto a vendere il terreno al richiedente. Il preliminare o la dichiarazione devono specificare chi sia insediato sul fondo e se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione;
- b) copia della proposta di alienazione notificata al richiedente l'aiuto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di prelazione;
- c) copia dell'atto con il quale il richiedente l'aiuto ha notificato alla parte interessata di volersi avvalere del diritto di riscatto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di riscatto;
- d) certificati catastali ed estratti di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali dei terreni preposseduti.

4. Per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di impegno e liquidazione nel concorso degli interessi, la Direzione regionale dell'agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono richiedere ogni altra idonea documentazione.

Art. 8 (Priorità)

1. Gli aiuti vengono concessi alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

2. A tale scopo le istanze vengono collocate in apposite graduatorie tenuto conto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) aziende individuali o società di persone che presentano almeno due giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in zona svantaggiata;
- b) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in zona svantaggiata;
- c) aziende individuali o società di persone che presentano almeno due giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in altre zone;
- d) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in altre zone;
- e) aziende individuali o società di persone con centro aziendale in zona svantaggiata;
- f) aziende individuali o società di persone con centro aziendale in altre zone;

- g) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore, che acquistano un terreno in zona svantaggiata;
- h) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore, che acquistano il terreno in altre zone;
- i) aziende individuali o società di persone che acquistano il terreno in zona svantaggiata;
- j) aziende individuali o società di persone che acquistano il terreno in altre zone;
- k) società di capitali.

3. Per zona svantaggiata si intende quella di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975.

4. In caso di parità, le domande verranno collocate nelle graduatorie tenendo conto degli ulteriori seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) aziende individuali, società di persone o di capitali che alla data della domanda di aiuto risultano insediate da oltre un anno sul terreno oggetto dell'acquisto;
- b) aziende individuali, società di persone o di capitali che realizzano l'acquisto del terreno nell'esercizio del diritto di prelazione e/o riscatto;
- c) aziende individuali, società di persone o di capitali che acquistando il terreno realizzano un accorpamento;
- d) aziende individuali, società di persone o di capitali che acquistando il terreno, pur non realizzando un accorpamento, costituiscono un arrotondamento della proprietà aziendale;
- e) aziende individuali, società di persone o di capitali che realizzano un acquisto finalizzato a ripristinare l'efficienza produttiva in seguito ad espropri per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

5. In caso di ulteriore parità è attribuita precedenza in base alla data di presentazione della domanda.